



Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali

IPOTESI DI ACCORDO SULL'AMPLIAMENTO DEI BENEFICI SOCIALI E ASSISTENZIALI DEL PERSONALE DELL'ANSFISA

Riunione in data 30 luglio 2026

Premesso che:

- in data 17 novembre 2020 le delegazioni di ANSFISA (già ANSF) e delle OOSS hanno sottoscritto l'accordo per la disciplina della concessione di benefici di natura assistenziale, successivamente integrato dalle parti in data 04/08/2021;
- che nell'ambito di detto sistema di benefici sono state individuate le tipologie di spesa oggetto di rimborso, e più specificamente le spese riguardanti le iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi), le spese per l'acquisto di libri scolastici, le spese sanitarie, le tasse scolastiche e universitarie, quelle relative ad attività culturali, ricreative e con finalità sociale, che sono state dettagliate nell'accordo 17 novembre 2020;
- in data 08/09/2022 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo personale non dirigente tecnico e amministrativo e professionisti di II qualifica professionale di ANSFISA, triennio 2019-2021, che all'art. 2 disciplina l'erogazione dei benefici di natura assistenziale e sociale per detto personale;
- in data 16/06/2023 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo personale dirigente e professionisti di I qualifica professionale di ANSFISA, triennio 2019-2021, che all'art. 2 disciplina l'erogazione dei benefici di natura assistenziale e sociale per detto personale;
- annualmente, con decreto direttoriale, viene costituito il fondo per la concessione dei benefici di natura assistenziale e sociale e viene determinato l'ammontare massimo della quota pro-capite erogabile ai lavoratori;
- annualmente viene emanata una circolare con la quale si forniscono le istruzioni operative per la presentazione delle istanze di richiesta dei benefici socioassistenziali da parte dei lavoratori;
- negli anni, le modalità per il rimborso delle spese sanitarie sostenute dai lavoratori prevedono che le stesse siano rimborsate a consuntivo (normalmente nell'anno successivo al pagamento delle prestazioni sanitarie) e soltanto entro il limite della quota massima individuale erogabile;
- le OO.SS. e l'Amministrazione con l'accordo del 12 luglio 2024 hanno condiviso di avviare un percorso di potenziamento e ammodernamento delle misure relative ai



benefici assistenziali del personale ANSFISA e più in generale delle misure di welfare sia attraverso l'attivazione, a cura dell'Amministrazione, di una polizza sanitaria integrativa che attraverso la possibile acquisizione di una piattaforma digitale per la gestione delle spese e dei rimborsi, in modo da assicurare al personale tempistiche di rimborso più celeri e, in casi di gestione dirette delle prestazioni, evitando anche l'anticipazione delle spese da parte degli interessati;

- è stato attivato nel corso del primo semestre del 2025 il servizio welfare offerto Poste Welfare Servizi attraverso il quale, con l'utilizzo del relativo portale, ai dipendenti è stata offerta la possibilità di usufruire del proprio conto welfare individuale per l'acquisto di servizi o il rimborso delle spese afferenti alle tipologie oggetto del citato accordo 17 novembre 2020;
- l'art. 35 - Welfare integrativo - del CCNL Personale del Comparto Funzioni Centrali triennio 2022-2024, prevede che le amministrazioni disciplinino in sede di contrattazione integrativa misure di welfare integrativo in favore del personale, tra cui l'individuazione di "altre categorie di beni e servizi che, in base alle vigenti norme fiscali, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente";
- l'Agenzia ha sottoscritto con le OO.SS., in data 6 agosto 2025, un "Accordo sull'ampliamento dei benefici sociali e assistenziali del personale non dirigente e professionisti di II qualifica professionale dell'Ansfisa" nel quale venivano integrate le fattispecie di spese rimborsabili rispetto agli accordi precedenti;
- l'Agenzia ha sottoscritto con le OO.SS., in data 27 novembre 2025, un "Accordo sulle misure di welfare per il personale dirigente, non dirigente e professionisti di II e di I qualifica professionale dell'Ansfisa" ad integrazione dell'accordo 6/8/2025;
- gli accordi integrativi attualmente vigenti perimetrano le richieste di rimborso al dipendente; coniuge/convivente purché fiscalmente a carico del dipendente; familiare in linea retta o collaterale entro il primo grado, purché fiscalmente a carico del dipendente, prescindendo dalla percentuale di carico;
- si ravvisa l'opportunità di operare un allineamento ai recenti orientamenti dell'Agenzia delle entrate della platea dei soggetti per i quali il dipendente può chiedere rimborsi previsti in piattaforma, estendendola a tutti i soggetti di cui all'art. 12 del Tuir, ovvero: al coniuge o parte dell'unione civile, non legalmente ed effettivamente separato; figli (compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affidati o affiliati, nonché i figli conviventi del coniuge deceduto) e in loro mancanza, i discendenti prossimi; ciascun ascendente (genitori e in loro mancanza, nonni, bisnonni), i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle, purché conviventi con il dipendente e/o percettori di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

ritenuto che



- le Parti ritengono proficuo ed utile ampliare la platea dei soggetti beneficiari nel senso sopra indicato, secondo gli indirizzi dell'Agenzia delle entrate;

tutto ciò premesso e ritenuto, le Parti, ad integrazione degli accordi sindacali citati nelle premesse, ed ai sensi del citato art. 34 del CCNL applicato, convengono di ampliare la platea dei soggetti per i quali il dipendente può chiedere rimborsi, estendendola – a far data dal 1° gennaio 2026 - a tutti i soggetti di cui all'art. 12 del Tuir, ovvero: coniuge o parte dell'unione civile, non legalmente ed effettivamente separato; figli (compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affidati o affiliati, nonché i figli conviventi del coniuge deceduto) e in loro mancanza, i discendenti prossimi; ciascun ascendente (genitori e in loro mancanza, nonni, bisnonni), i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle, purché conviventi con il dipendente e/o percettori di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Le Parti concordano, infine, nel monitorare le novità introdotte dal presente accordo e di fornire eventuali aggiornamenti nei prossimi incontri sindacali.

Per ANSFISA

per le OO.SS.